



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Roma, 20 GEN. 2009

Prot. n. 008577

A.R.P.A. CAL.  
Dipartimento Provinciale CZ  
Servizio Tematico Suolo e Rifiuti  
Prot. N° 73 del 09.02.2009



Spett.le  
A.R.P.A. Cal.  
Dipartimento Provinciale di Catanzaro  
Servizio Tematico Suolo e Rifiuti  
c.a.: Direttore Dipartimento  
Dr. Francesco Nicolucci  
c.a.: Dirigente Responsabile  
Dr. Chim. Clemente Migliorino  
Via Settembrini, 8  
88100 CATANZARO

e p.c.

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Qualità della Vita  
c.a.: Dr. Gianfranco Mascazzini  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA

Spett.le  
Istituto Superiore di Sanità  
Dipartimento Suolo e Rifiuti  
c.a.: Dr.ssa Loredana Musneci  
Viale Regina Elena, 299  
00161 ROMA

**Oggetto: Richiesta di parere su procedura di classificazione di rifiuti contenenti miscele bituminose.**

Rif.: Vs. Nota prot. N 731 del 05/12/2008

Con riferimento alla richiesta di parere prot. n. 731 del 5/12/2008 si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Ai fini della classificazione dei rifiuti si deve far riferimento a quanto previsto dalla decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, trasposta nell'ordinamento nazionale dall'allegato D alla Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni.

In base alla suddetta decisione l'attribuzione del codice dell'elenco europeo ad un dato rifiuto può risultare, in alcuni casi, automatica mentre, in altri, è subordinata alla verifica di specifici parametri di riferimento.

Infatti, sulla base della conoscenza dell'attività generatrice del rifiuto e della natura di quest'ultimo, è possibile individuare, per diverse tipologie di rifiuti, lo specifico codice di riferimento senza la necessità di ricorrere ad alcuna analisi preventiva.

Qualunque sostanza pericolosa, ai sensi della direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose va considerata rifiuto pericoloso nel momento stesso in cui essa diviene tale. Lo stesso principio si applica anche ai preparati, così come definiti dalla direttiva 99/45/CE. Per i rifiuti costituiti da tali sostanze e preparati, non è richiesta la ricerca di concentrazioni e valori limite specifici ma essi vengono automaticamente inseriti nell'elenco con un codice che ne indica specificatamente la pericolosità.

Per alcune tipologie di rifiuti l'attribuzione della pericolosità è, dunque, automatica; per altre è, invece, subordinata alla verifica di specifici parametri di riferimento. Il punto 6 dell'introduzione dell'allegato alla decisione 2000/532/CE, riporta, infatti, *che se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio*. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i limiti già precedentemente descritti. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non è, invece, al momento prevista alcuna specifica.

In questo caso l'elenco individua due o più possibili codici attribuibili ad un rifiuto, le cosiddette voci specchio: qualora le concentrazioni dei composti pericolosi superino quelle massime previste dalla decisione 2000/532/CE, verrà utilizzato un codice pericoloso altrimenti il rifiuto verrà classificato con il corrispondente codice non pericoloso.

I parametri da valutare ai fini dell'attribuzione del codice pericoloso o non pericoloso sono quelli indicati all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE. In particolare, tale articolo individua, oltre alla presenza di una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE, anche, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità  $\leq 55$  °C.
- presenza di una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale  $\geq 0,1\%$ .
- presenza di una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale  $\geq 3\%$ ,
- presenza di una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale  $\geq 25\%$ .
- presenza di una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale  $> 1\%$ ,
- presenza di una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale  $\geq 5\%$ ,
- presenza di una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale  $\geq 10\%$ ,
- presenza di una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale  $\geq 20\%$ .
- presenza di una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione  $\geq 0,1\%$ .
- presenza di una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione  $> 1\%$ .

- presenza di una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione  $\geq 0,5\%$ ,
- presenza di una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione  $\geq 5\%$ ,
- presenza di una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione  $\geq 0,1\%$ ,
- presenza di una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione  $> 1\%$ .

Quanto sopra rilevato, applicato al caso di specie, porta alle seguenti considerazioni.

I codici 170301\* (miscele bituminose contenenti catrame di carbone) e 170302 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301) non sono da intendersi come voci specchio, in quanto l'attribuzione del codice non pericoloso, in luogo del codice pericoloso, non prevede la verifica dei requisiti di pericolosità di cui all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE. Infatti, la pericolosità del rifiuto è legata alla presenza di uno specifico contaminante, ovvero del catrame di carbone. In altri termini, un rifiuto contenente catrame di carbone è sempre da intendersi pericoloso, indipendentemente dalla sua concentrazione, in quanto contiene tale contaminante.

Infatti, il catrame di carbone e le miscele bituminose contenenti catrame di carbone sono classificate come cancerogene (tipicamente di categoria 2) ai sensi dell'allegato I alla direttiva 1967/548/CEE e successive modificazioni.

Se, invece, un rifiuto è costituito da miscele bituminose non contenenti catrame di carbone, esso è classificato con il pertinente codice non pericoloso.

Distinti saluti

Servizio Rifiuti  
Il Responsabile  
D.ssa Rosanna Lavala  
*Rosanna Lavala*